

MATERNITA' – ASSENZE DEI GENITORI

Tipo di assenze e fonti normative	Prospetto	Retribuzione
Permessi retribuiti per controlli prenatali (art. 14 D.L. 26/03/2001 n. 151) / Circolare INPS 29/07/2002 n.139)	- Durata massima senza alcun limite: permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche; occorre presentare apposita istanza e relativa documentazione giustificativa	Trattamento economico intero
Congedo di maternità ex astensione obbligatoria	- l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata (art.12 D.P.R. 25/11/1976 n. 1026) come parto. Pertanto, alla lavoratrice spetta il congedo di mesi 3. - Se invece l'interruzione della gravidanza è antecedente al 180° giorni dall'inizio della gestazione si considera aborto e viene considerata a tutti gli effetti malattia determinata da gravidanza. - Il lavoratore padre ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre (con produzione di certificazione). Ha diritto anche in caso di abbandono del bambino o di affidamento esclusivo al padre (previa produzione di apposita dichiarazione).	- Trattamento economico 100% per tutto il personale a tempo determinato e indeterminato. Per il congedo di maternità e interruzione anticipata dal lavoro, la retribuzione è al 100% dopo aver sottoscritto il contratto, anche se non si è assunto servizio. Il rapporto di lavoro, infatti, si instaura con l'accettazione della nomina. - Alla supplente in astensione obbligatoria spetta la proroga della supplenza qualora al termine di essa il titolare non rientri in servizio (art.12 comma 2). - Al personale a tempo determinato spetta l'indennità di maternità o paternità, al di fuori del rapporto di lavoro, nella misura dell'80% della retribuzione e, quindi, anche dopo la scadenza del contratto. - L'indennità spetta anche se l'inizio dell'astensione obbligatoria o interruzione anticipata avviene entro 60 giorni dall'ultimo rapporto di lavoro. (art. 24 del D.L.vo 151/2001 – Circolare INPS 50/2005) - Il medico deve stilare un certificato indicante la data presunta del parto e successivamente certificato di nascita entro 30 gg. dall'evento o dichiarazione sostitutiva. - (art. 21 D.L. 26/03/2001 n.151).
Art. 16 D.L. 26/03/2001 n.151	- 2 mesi prima del parto (escluso il giorno del parto). - 3 mesi dopo il parto.	

Flessibilità del congedo di maternità (art. 20 D.L. del 26/03/2001 n. 151)	- 1 mese prima del parto - 4 mesi dopo il parto a giudizio del medico specialista SSN o con esso convenzionato	
Parto prematuro (art. 16 D.L. 151/2001) (art. 12 CCNL 29/11/2007)	- In caso di parto prematuro i giorni non fruiti prima del parto vanno aggiunti ai tre mesi spettanti dopo il parto fino al raggiungimento dei 5 mesi	
Parto prematuro e degenza ospedaliera del neonato (art.12 CCNL 29/11/2007)	- In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano i giorni non fruiti. - Qualora il figlio nato prematuro necessiti di degenza, la madre ha facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo fino a 5 mesi, possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. La richiesta deve essere corredata di certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentano il rientro al lavoro. - Spettano, inoltre, i periodi di riposo entro il primo anno di vita del bambino.	
Interdizione anticipata dal lavoro (Art. 17 D.L. 151/2001 – art. 12 del CCNL 29/11/2007)	- La durata massima può essere disposta dall'U.O.S. per uno o più periodi fino a due mesi antecedenti la data presunta del parto per gravi complicanze della gestazione oppure per condizioni di lavoro pregiudizievoli della lavoratrice. - La domanda va inoltrata all'U.O.S. territorialmente competente e p.c. al Dirigente Scolastico della sede di servizio.	Retribuzione al 100% nell'ambito del rapporto di lavoro anche se non si è assunto servizio.

Riposi giornalieri della madre (ex permesso per allattamento entro il 1° anno di vita del bambino) (art. 39 D.L.vo 26/03/2001, n.151 – ex art. 10, Legge 30/12/1971, n. 1204)	- Due periodi di riposo di un'ora ciascuno se la giornata lavorativa è di 6 ore; invece, può essere preso un solo periodo se la giornata lavorativa è di inferiore a 6 ore. - Nel caso di parto plurimo (art. 41) i periodi di riposo vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre. - Il padre , secondo anche l'art. 6/ter Legge 9/12/ 1977 n. 903, ha diritto a periodi di riposo nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre, nel caso in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga e , nel caso in cui sia lavoratrice autonoma e quindi non dipendente (la Sezione VI Consiglio di Stato, con decisione n. 4293 del 9 settembre 2008, ha stabilito che il padre lavoratore può fruire dei periodi di riduzione dell'orario di servizio anche se la madre è casalinga. Tale sentenza equipara la casalinga alla donna lavoratrice vale <i>inter partes</i>).	Retribuzione 100% (non si effettua visita medica)
--	--	--

Congedo parentale (ex astensione facoltativa nei primi 12 anni di vita del figlio o fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato) da richiedere almeno 15 giorni prima dell'inizio della fruizione. D.lgs. n. 80 del 15/06/2015, che ha modificato l'art. 32 T.U. maternità/paternità di cui al D.L.vo 151 del 2001, in materia di congedo parentale. Modalità telematica di presentazione delle domande per i periodi compresi tra 8 e 12 anni. (Nota INPS n. 5626 del 9/9/2015).	10 mesi, continuativi o frazionati, nei primi 12 anni del bambino, fruibili anche contemporaneamente. Alla madre spetta dopo la fruizione del periodo o congedo di maternità: al padre spetta già alla nascita del bambino, anche se la madre è in congedo per maternità. - Si precisa che il congedo parentale è fruibile anche nel caso di più figli Durata massima 3 anni; Dopo il 3° anno fino all'8° spettano 5 giorni per anno del figlio da fruire alternativamente i due genitori e possono usufruirne 5 giorni per uno. La madre ha diritto a 6 mesi continuativi o frazionati, così come il padre. Il periodo complessivo fruito da entrambi i genitori non può eccedere i 10 mesi e, pertanto, soltanto uno dei due potrà fruire del tetto massimo dei 6 mesi. Nel caso che il padre usufruisca dei 3 mesi continuativi, il limite complessivo è elevato ad 11 mesi. Il padre, quindi, potrà fruire di 7 mesi complessivi anziché di 6, sempre che la madre non abbia già fruito di 6 mesi. In questo caso specifico, il padre potrà fruire dei restanti 5 mesi. (Art. 32) in caso di parto gemellare o pluri-gemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero dei giorni di congedo parentale fino a 6 mesi per ciascun figlio. per quanto riguarda la madre: mentre fino a 7 mesi per il padre. Nel limite complessivo di 10 - 11 mesi fra entrambi i genitori (circolare INPS 17/01/2003 n. 8).	Fino al 6° anno di vita del figlio per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi: la retribuzione spetta per i primi 30 gg. intero, per i successivi 5 mesi al 30% Inoltre i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, (30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente).
Congedo per malattia del figlio (ex permesso per malattia del bambino), (art. 47 comm. 1 - 2 D.lgs. 26/03/2001 n. 151) (L.30/12/1971 n.1204) (art.12 co. 5 CCNL 29/11/2007)	-Nei primi 3 anni di vita sono retribuiti per intero i primi 30 gg. di ciascun anno, presi complessivamente da entrambi i genitori. - per ulteriori periodi non spetta nessuna retribuzione. • non vi è alcuna visita medica di controllo, ma il genitore deve presentare certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. (art. 47 D.lgs. 26/03/2001 n. 151)	-Nei primi 3 anni di vita del figlio per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi: la retribuzione spetta per i primi 30 gg. intero, per i successivi 5 mesi al 30% Inoltre i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, (30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente).

N.B. Per il congedo parentale, a seguito delle novità apportate dalla Legge 80/2015 che ha esteso il congedo per i figli fino ai 12 anni di età, il MIUR non ha fatto ancora chiarezza se il trattamento economico debba essere fruito nell'arco di tutto il periodo previsto dalla Legge.

Congedo di maternità per adozione (nazionale e internazionale) art.26 D.lgs. 151/2001 (personale tempo indeterminato) Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circ. INPS n. 16 2008	Il congedo può essere fruito per il periodo di 5 mesi dall'ingresso nel nucleo familiare e a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione (il diritto spetta per l'intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età). In caso di adozione internazionale può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all'estero. Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga.	Disciplina ed effetti come per i genitori legittimi e naturali Il diritto a godere del congedo di astensione facoltativa viene esteso anche nell'ipotesi di adozione relativa a più figli.
Congedo di maternità per affidamento (nazionale e internazionale) art.26 D. lgs.151/2001 (personale a tempo indeterminato) Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circ. INPS n. 16 2008	Il congedo spetta per un periodo di 3 mesi dall'ingresso del bambino nel nucleo familiare e può essere fruito entro 5 mesi dall'affidamento. Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga.	Disciplina ed effetti come per i genitori legittimi e naturali
Congedo parentale in caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento (ex astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del figlio) (Capo V D.lgs. 151/2001) Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circ. INPS n. 16 2008	Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato.	L'indennità di cui all'art.34, comma 1 T.U. è dovuta, per il massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori. Il trattamento economico è pari al 30% della retribuzione. Qualunque periodo di congedo richiesto oltre i limiti temporali di cui sopra potranno essere indennizzati alle condizioni reddituali previste dal com.3 dell'art. 34 T.U.

Adozioni e affidamenti : Congedo per malattia del figlio (artt. 50 e 51 D.lgs. 26/03/2001 n° 151)	- Il congedo per la malattia del bambino, da fruire alternativamente tra i genitori, spetta, per ciascun figlio, anche per le adozioni e gli affidamenti fino a 6 anni di età del bambino. - 5 giorni annui, per ciascun genitore, da fruire alternativamente, dopo il sesto anno e dopo l'ottavo anno di vita; qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo va fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Ai fini della fruizione del congedo la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art.47 del DPR. 2812/2000 n° 445 e successive modificazioni e integrazioni, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.	30 giorni retribuiti per i primi due anni di vita del bambino dopo il suo ingresso Il restante periodo senza retribuzione
Adozioni e affidamenti : Riposi giornalieri della madre (Riduzione oraria) (Corte Costituzionale Sent. n° 104/03)	- Fino al compimento del primo anno di ingresso del minore in famiglia è possibile chiedere la riduzione oraria. In caso di adozione plurima i permessi vengono raddoppiati e possono essere fruiti dal padre.	Retribuzione 100%
Indennità di maternità per docenti a tempo determinato al di fuori del rapporto di lavoro (art.22, comma 1, D.lgs. n.151/2001	- Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.	Retribuzione 80%